

## **Autenticazione delle firme di sottoscrizione delle liste dei candidati e della presentazione dei referendum ex art. 14 legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche.**

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti d' Appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all' albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ordine. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. Gli stampati per la raccolta delle firme devono essere consegnati all'URP, dove i cittadini potranno presentarsi per la sottoscrizione muniti di valido documento di riconoscimento nel consueto orario di apertura al pubblico dell'Urp. Gli stampati saranno ritirati dopo il termine previsto dalla legge a cura del consegnatario (partito politico, comitato referendario). L'autenticazione è redatta, di seguito alla sottoscrizione, dai funzionari incaricati dal Presidente. Il pubblico ufficiale che autentica attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. Le autenticazioni sono effettuate presso l'Urp, nei consueti orari di apertura al pubblico. Gli stampati consegnati per le sottoscrizioni, sono ritirati a cura del consegnatario. Legge 21.3.1990 n. 53, art. 21 DPR 445/2000. Circolare Prefettura del 7.8.2013 Sentenza Consiglio Stato 8.5.2013 n. 2501 Servizio Segreteria Generale, URP, Avvocatura, Risorse Tecnologiche Vezzosi Lucia Segreteria Generale Posta Elettronica Fax Telefono PEC Posta Ordinaria Presso Ufficio immediato per la sottoscrizione. La consegna delle firme raccolte avviene alla data indicata dai richiedenti Tribunale di Pistoia Si Ufficio Relazioni con il Pubblico Segreteria Generale

di Redazione [Vai al procedimento Autenticazione delle firme di sottoscrizione delle liste dei candidati e della presentazione dei referendum ex art. 14 legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modifiche.](#)